



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto DD-08 / 11	del 22/06/2017
Codice identificativo 1444812	

PROPONENTE <i>Polizia Municipale</i>

OGGETTO	MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI GRAVI PERICOLI ALL'INCOLUMITA' ED ALLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DEL GIOCO DEL PONTE
----------------	---

Dirigente della Direzione	<i>STEFANELLI MICHELE</i>
---------------------------	---------------------------

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 TUEL

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI GRAVI PERICOLI ALL'INCOLUMITA' ED ALLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DEL GIOCO DEL PONTE

Il Sindaco

CONSIDERATO:

- che gli eventi pubblici del Giugno pisano, ivi compreso quello del cosiddetto "Gioco del Ponte", attirano in città un considerevole numero di spettatori per la partecipazione a tali eventi;
- che tale eccezionale afflusso per assistere al Gioco del Ponte può essere quantificato, nei momenti di massima presenza, in oltre 40.000.000 unità, per lo più concentrate in orario serale e notturno;
- che il concentramento delle suddette persone avviene principalmente nell'area dei Lungarni tra il Ponte Solferino ed il Ponte della Fortezza, e nelle zone limitrofe, in quanto sede dei principali eventi (corteo storico, presenza dei figuranti e vero e proprio gioco);
- che il suddetto concentramento di persone, come risulta dall'esperienza degli anni passati, comporta un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro, spesso frantumati, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dall'Amministrazione Comunale.

CONSIDERATO:

- che nell'attuale momento storico la città Pisa, per la presenza di monumenti di rilievo e visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo di minacce terroristiche;
- che tali minacce terroristiche, così come già realizzatesi in vari Paesi Europei, tendono a colpire indiscriminatamente in zone di massimo concentramento delle persone, anche al fine di creare fenomeni di panico;
- che la consapevolezza di tali minacce può, a prescindere dalla loro effettiva realizzazione, determinare fenomeni di panico nella popolazione, come recentemente avvenuto nella città di Torino in piazza San Carlo;
- che le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, frantumanti e non.

CONSIDERATO

che Prefettura ed Amministrazione Comunale hanno predisposto per gli eventi sopra citati una serie di misure atte a consentire, oltre alla normale fruizione degli eventi, la gestione di situazioni di pericolo, quali:

- interdizione ai mezzi veicolari non autorizzati ai lungarni;
- l'individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- l'organizzazione di punti di assistenza medica e di protezione civile, fissi e mobili;
- l'organizzazione di un sistema di altoparlanti in grado di diffondere idonei messaggi da parte delle Autorità preposte in caso di allarme.

VISTA

la nota del Prefetto di Pisa del 12 giugno 2017 con la quale si richiamano le Amministrazioni Comunali dove si svolgono eventi pubblici con particolare afflusso di persone a rispettare le indicazioni allegate provenienti dal Capo della Polizia, tra le quali è prevista la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro;

RILEVATO

che, al fine di ridurre al minimo i rischi sulle aree interessate dalla massima concentrazione di persone e sulle vie di fuga, il Tavolo tecnico convocato dal Questore di Pisa riunitosi in data 22 giugno 2017 ha valutato necessario adottare per la circostanza del Gioco del Ponte idonei divieti volti a ridurre drasticamente la presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate agli eventi, nelle vie di fuga e in alcune aree limitrofe, al fine di evitare un potenziale rischio per l'incolumità pubblica derivante dalla presenza al suolo di vetro;

VISTI

- l'art. 50 del TUEL;
- l'art. 54 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.), che in materia di "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- la delibera di Giunta Municipale n° 131 del 16/10/2008;
- l'ordinanza sindacale non contingibile ed urgente n. 9 del 29 maggio 2017 del Sindaco di Pisa che già pone limitazioni a vendita e somministrazione di bevande alcoliche, tuttora in vigore;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, **a decorrere dalle ore 17 del 24 giugno 2017 e fino alle ore 3:00 del giorno 25 giugno 2017**, nelle seguenti aree del territorio comunale di Pisa:

- Lungarni compresi tra Ponte Solferino e Ponte della Fortezza, ivi compresi Ponti intermedi, Ponte Solferino e Ponte della Fortezza;
- Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, Piazza XX Settembre, Piazza San Sepolcro;
- Borgo Stretto, Corso Italia;

1) il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro.

2) il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree

pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

3) il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 2);

DISPONE CHE

- L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981
- la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima.
- la presente ordinanza sia comunicata:
 - alla Polizia Municipale del Comune di Pisa
 - allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pisa
 - all'Ufficio Controllo Attività Economiche del Comune di Pisa
 - al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine.

RENDE NOTO CHE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia Municipale, Dott Michele Stefanelli;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Marco Filippeschi